

off. registro

S. 4199/17  
Rg. 79895/16  
Rep. 1726/17



# UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

SEZIONE I

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Dott.

ha pronunciato la seguente

## *s e n t e n z a*

nella causa civile di primo grado n° 79895/2014 R.G.Aff.Cont., posta in decisione nell'udienza del 6 ottobre 2016, vertente

T R A

! , in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom/ta in Roma, Via Val Varaita 8, presso lo Studio legale dell'Avv. Dalila Loiacono, che la rappresenta e difende giusta procura in atti,

**a t t o r e**

E

ACEA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in nome e per conto di ACEA ENERGIA s.p.a. ed ACEA DISTRIBUZIONE s.p.a., elett. dom/te in Roma, Via di Santa Costanza 35, presso lo Studio legale dell'Avv. Silvia Gionfra, che le rappresenta e difende giusta procura in atti,

**c o n v e n u t a**

OGGETTO: accertamento negativo del credito.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE.**

Parte attrice deduce di avere stipulato nel marzo 2013 con Acea Energia un contratto di somministrazione di energia elettrica, fascia monoraria e potenza di 15 kw/h; nel settembre 2013 chiedeva al call center il passaggio da mercato libero a maggior tutela, ma la convenuta non adempiva; nel febbraio 2014 riceveva una fattura di conguaglio per il periodo marzo - dicembre 2013 pari ad € 3.908,55, che contestava, chiedendo altresì la verifica del contatore, richieste rimaste senza risposta; veniva esperita la procedura di conciliazione e nel settembre 2014 Acea Distribuzione s.p.a. verificava il regolare funzionamento del contatore ed Acea Energia emetteva una fattura di € 900,96 inerente il periodo di agosto 2014, parimenti contestata; nell'ottobre veniva emessa ulteriore fattura di € 1.022,55 relativa al conguaglio gennaio - agosto 2014, anch'essa

contestata; la procedura di conciliazione si concludeva con il mancato accordo; chiede l'emissione di una nota di credito pari ad € 3.470,54 e l'accertamento negativo parziale del credito, con risarcimento del danno morale nella misura di € 1.000,00

Si costituiva Acea s.p.a, in rappresentanza, ex articolo 77 c.p.c., delle convenute, deducendo che i consumi erano stati fatturati dal fornitore nelle misure comunicate dal distributore e verificate come esatte, laddove l'energia reattiva addebitata è "esclusivamente quella che va oltre la tolleranza e precisamente l'energia reattiva supera il 75% del prelievo di energia attiva".

Nel merito la domanda è fondata nei limiti che seguono.

Il giudice fa integralmente propria la relazione del Ctu qui da intendersi per ripetuta e trascritta, anche in assenza di specifiche contestazioni.

In particolare si osserva che era onere di parte convenuta di provare che la potenza disponibile contrattualmente prevista fosse superiore a 16,5 Kw/h (potenza quest'ultima prevista dal precedente contratto con Sorgenia s.p.a. e presumibilmente mantenuta, neppure ipotizzandosi in atti ragioni che ne giustificassero l'aumento), e di preciso che tale potenza fosse pari a 18,5 kw/h, come dedotto e non provato dalla convenuta, non essendo a tal uopo idonea l'indicazione della potenza medesima contenuta nelle contestate fatture, in quanto è nel contratto, mai depositato, che il fornitore doveva determinare, con chiarezza e precisione, tutte le clausole che avessero rilievo in sede di conteggio delle somme dovute per i consumi, anche in attuazione del principio generale di buona fede oggettiva (articoli 1337, 1175 e 1375 c.c.).

Ne discende, come rilevato dal Ctu e condiviso dal giudice, che nelle fatture sono state conteggiate somme superiori del 40% rispetto al dovuto, che andranno detratte dal fornitore Acea Energia s.p.a. con apposite note di credito (obbligazione di fare), restando sino a tale momento sospesa l'esigibilità delle fatture parzialmente infondate nelle loro richieste di denaro.

Il danno non patrimoniale non è provato e, in ogni caso, neppure ipotizzabile, non intravedendosi quale grave lesione di diritti costituzionalmente protetti possa aver subito la società attrice per le vicende di causa.

Le spese seguono la soccombenza a carico di Acea Energia (fornitore), con compensazione rispetto ad Acea Distribuzione, considerata l'unitarietà ed unicità delle difese portate avanti.

### **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, istanza, deduzione disattesa, così provvede:

1. Dichiara parzialmente inesistente il credito di Acea Energia s.p.a. e la condanna ad emettere note di credito in favore della società attorea pari al 40% delle fatture contestate, provvedendo alla contestuale compensazione delle partite di dare e avere;

2. Condanna Acea Energia s.p.a. al rimborso, in favore di parte attrice, delle spese di giudizio liquidate nella somma complessiva di € 1.200,00 (€ 140,00 spese esenti, € 1.060,00 compenso professionale di avvocato), oltre spese generali, cpa ed iva;
  3. Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di Acea Energia s.p.a.
- Roma li 5 gennaio 2017.

IL GIUDICE DI PACE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
8/2/17  
CANCELLIERE  
Dell'oca Simona Daniela